

| | | |
|---|--|---------------|
|  | VIVAI FORESTALI REGIONALI | Pagina 1 di 6 |
| | CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CESSIONE DI MATERIALI FORESTALI DI MOLTIPLICAZIONE <i>Protocollo di Intesa AMAP – Coldiretti Marche del 04/07/2025</i> | |

Le presenti Condizioni Generali si applicano al rapporto tra:

- l’Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca - Marche Agricoltura Pesca (di seguito “AMAP”)
- e
- il Cliente vivaista privato che sia associato a Coldiretti Marche

Con la sottoscrizione del Modulo di richiesta, di cui in seguito, si intendono accettate anche le presenti Condizioni Generali di cessione, salvo esplicite deroghe o integrazioni formalmente risultanti dai documenti contrattuali medesimi.

1. DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti Condizioni Generali e del Modulo di richiesta, si intende per:

- a) «Materiali Forestali di Moltiplicazione» o «MFM»: seme e/o unità seminali, giovani piante, talee, parti di pianta oggetto della cessione, appartenenti ad una o più delle specie vegetali definite nel documento denominato “Repertorio Tecnico delle Specie Vegetali e Caratteristiche colturali”, ed identificate nel “Modulo di richiesta”;
- b) «Repertorio Tecnico delle Specie Vegetali e Caratteristiche colturali»: documento pubblicato sul sito web di AMAP all’indirizzo <https://www.amap.marche.it/servizi/vivai-forestali>, recante le specie e la forma di allevamento dei materiali forestali di moltiplicazione cedibili;
- c) «Tariffario vivaistico»: documento pubblicato sul sito web di AMAP all’indirizzo <https://www.amap.marche.it/servizi/vivai-forestali>, recante i prezzi dei materiali forestali di moltiplicazione cedibili;
- d) «Modulo di richiesta»: documento pubblicato sul sito web di AMAP all’indirizzo <https://www.amap.marche.it/servizi/vivai-forestali>, a mezzo del quale il Cliente formula ad AMAP richiesta di cessione di materiali forestali di moltiplicazione. La trasmissione ad AMAP del Modulo di richiesta costituisce proposta contrattuale di cessione da parte del Cliente nei confronti dell’Agenzia;
- e) «AMAP» o «Agenzia»: Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca - Marche Agricoltura Pesca;
- f) «Cliente»: persona fisica o giuridica di natura privata, esercente attività vivaistica in regola con requisiti RUOP, iscritto alla sez. produzione forestale, associata a Coldiretti Marche e che abbia espresso, a detta Federazione, adesione in ordine al Protocollo di intesa sottoscritto tra Amap e Coldiretti Marche in data 04/07/2025. Il Cliente, come definito, richiede ad AMAP la cessione di materiali forestali di moltiplicazione tra quelli previsti nel documento denominato “Repertorio Tecnico delle Specie Vegetali e Caratteristiche colturali”, sottoscrivendo il Modulo di richiesta;
- g) «Accettazione della richiesta»: accettazione da parte di AMAP della richiesta di cessione di Materiali Forestali di Moltiplicazione formulata dal Cliente mediante il Modulo di richiesta;
- h) «Contratto»: l’insieme costituito dal presente documento contenente le Condizioni Generali di Contratto e dal Modulo di richiesta, debitamente compilato e sottoscritto dal

| | | |
|---|--|---------------|
|  | VIVAI FORESTALI REGIONALI | Pagina 2 di 6 |
| | CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CESSIONE DI MATERIALI FORESTALI DI MOLTIPLICAZIONE <i>Protocollo di Intesa AMAP – Coldiretti Marche del 04/07/2025</i> | |

Cliente nonché accettato da AMAP. Le suddette componenti costituiscono un unico e inscindibile accordo contrattuale, vincolante per le parti;

- i) «Cessionario»: Cliente di cui alla lett. f che acquisisce la proprietà dei MFM ceduti;
- j) «Parte» o «Parti»: AMAP e/o il Cessionario, congiuntamente o disgiuntamente.

2. OGGETTO

2.1 - Le presenti Condizioni Generali hanno ad oggetto la cessione, da parte di AMAP al Cliente, di Materiali Forestali di Moltiplicazione allevati presso i Vivai forestali regionali gestiti dall'Agenzia. Tali MFM vengono ceduti sotto forma di seme e/o unità seminali, talee, parti di pianta o giovani piante germinate in microalveoli e/o alveoli, e possono essere appartenenti esclusivamente ad una o più specie fra quelle individuate nel documento *“Repertorio Tecnico delle Specie Vegetali e Caratteristiche colturali”* pubblicato sul sito web dell'Agenzia all'indirizzo <https://www.amap.marche.it/servizi/vivai-forestali>, o fornito a richiesta al Cliente. Il prezzo di cessione per ciascuna unità di MFM è definito dal documento *“Tariffario vivaistico”* pubblicato sul sito web dell'Agenzia all'indirizzo <https://www.amap.marche.it/servizi/vivai-forestali>, o fornito a richiesta al Cliente.

2.2 - La cessione di MFM può essere realizzata esclusivamente in favore del “Cliente” così come definito all'art. 1, lett. f, e che pertanto sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

- a) essere una persona fisica o giuridica di natura privata, esercente attività vivaistica in regola con requisiti RUOP, iscritto alla sez. produzione forestale;
- b) essere associato a Coldiretti Marche.

2.3 - La mancanza in capo al richiedente di anche uno solo dei requisiti indicati al precedente paragrafo 2.2 determina l'impossibilità di procedere alla cessione.

2.4 - Il possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 2.2 è dichiarato dallo stesso richiedente con il Modulo di richiesta.

3. PRESCRIZIONI TECNICHE

3.1 - Rispetto delle normative di tutela fitosanitaria e delle condizioni di sanità delle piante (qualità sanitaria)

Il materiale vegetale oggetto di contratto sarà rispondente alla normativa fitosanitaria, di cui al Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 (recante “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. (21G00021”).

3.2 - Provenienza dei materiali e Caratteristiche qualitative

AMAP garantisce l'origine idonea del materiale di propagazione mediante documentazione che specifica la località di raccolta seme e produzione, nonché garantisce la tracciabilità della produzione del materiale vegetale nel rispetto della normativa attualmente vigente. AMAP ne certifica la provenienza mediante apposita documentazione tecnica, laddove necessario ai sensi del D.Lgs n. 386/2003 e della DGR Marche n. 291/07 e s.m.i..

| | | |
|---|--|---------------|
|  | VIVAI FORESTALI REGIONALI | Pagina 3 di 6 |
| | CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CESSIONE DI MATERIALI FORESTALI DI MOLTIPLICAZIONE <i>Protocollo di Intesa AMAP – Coldiretti Marche del 04/07/2025</i> | |

I MFM saranno dotati del passaporto fitosanitario di cui al Regolamento (UE) 2016/2031, costituito da etichetta di tipo adesivo o plastificato, apposta su ogni unità di vendita, utilizzata per lo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio nazionale e dell'Unione Europea, che garantisce il rispetto delle norme fitosanitarie e tracciabilità completa di tutta la filiera produttiva, e recante la denominazione botanica della pianta.

4. PROCEDURA DI RICHIESTA

4.1 - Il Cliente può avanzare richiesta di cessione solo ed esclusivamente per i MFM di cui al “*Repertorio Tecnico delle Specie Vegetali e Caratteristiche colturali*”. Sono escluse specie o individui con caratteristiche non ricomprese nel predetto documento. Il prezzo di cessione per ciascun MFM è definito dal documento “*Tariffario vivaistico*”.

4.2 - Il Cliente presenta la richiesta di cessione di MFM mediante apposito “*Modulo di richiesta*” pubblicato sul sito web dell’Agenzia all’indirizzo <https://www.amap.marche.it/servizi/vivai-forestali> o fornito a richiesta al Cliente, che deve essere debitamente compilato, sottoscritto e trasmesso ad AMAP a mezzo pec al seguente indirizzo: marcheagricolturapesca.pec@emarche.it. In caso di persona giuridica, il Modulo di richiesta deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della stessa.

4.3 - La sottoscrizione del Modulo di richiesta da parte del Cliente implica integrale accettazione delle presenti Condizioni Generali di Contratto, ivi comprese le eventuali clausole specificamente approvate, nonché del Tariffario vivaistico.

4.4 - Con la sottoscrizione e trasmissione del Modulo di richiesta, il Cliente dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e sotto la propria responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, di essere in possesso di tutti i requisiti previsti all’art. 2 delle presenti Condizioni Generali.

4.5 - La pubblicazione e/o divulgazione da parte dell’Agenzia dei predetti documenti (“*Repertorio Tecnico delle Specie Vegetali e Caratteristiche colturali*”, “*Tariffario vivaistico*” e “*Modulo di richiesta*”), così come delle presenti Condizioni Generali ovvero di altri documenti o atti, connessi al medesimo oggetto, **non costituisce offerta al pubblico** e la sola sottoscrizione del Modulo di richiesta da parte del Cliente **non determina la conclusione ed efficacia del contratto**. La trasmissione del Modulo di richiesta da parte del Cliente costituisce **mera proposta contrattuale** avanzata dallo stesso ed è **facoltà di AMAP rifiutare o accettare, anche solo parzialmente, ed in ogni caso a proprio insindacabile giudizio**, la richiesta presentata secondo le modalità di cui sopra.

4.6 - La trasmissione del Modulo di richiesta comporta **l’irrevocabilità della proposta** ivi formulata da parte del Cliente, che rimane vincolato nei confronti di AMAP per un periodo di **15 giorni** decorrenti dalla data di ricezione del Modulo da parte di AMAP.

Durante tale periodo, il Cliente si impegna a non revocare, modificare o ritirare la proposta, che resterà valida ed efficace, nonché suscettibile di accettazione da parte di AMAP secondo quanto previsto al successivo paragr. 4.7.

4.7 - Nello stesso termine di **15 giorni dalla ricezione** del Modulo di richiesta, di cui al precedente paragr. 4.6, **AMAP provvederà, a proprio insindacabile giudizio, ad accettare o rifiutare la richiesta.**

| | | |
|---|--|---------------|
|  | VIVAI FORESTALI REGIONALI | Pagina 4 di 6 |
| | CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CESSIONE DI MATERIALI FORESTALI DI MOLTIPLICAZIONE <i>Protocollo di Intesa AMAP – Coldiretti Marche del 04/07/2025</i> | |

In caso di accettazione, AMAP provvederà a sottoscrivere il Modulo di richiesta, dandone comunicazione al Cliente e indicando i tempi di consegna, che saranno comunque compresi in un intervallo indicativo tra i 12 e i 36 mesi, in funzione delle caratteristiche biologiche della specie richiesta e della reperibilità dei materiali di propagazione.

5. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è costituito dalle presenti Condizioni Generali e dal Modulo di richiesta sottoscritto dal Cliente e firmato da AMAP per accettazione. Le suddette componenti costituiscono un unico e inscindibile accordo contrattuale, vincolante per le Parti.

Il contratto di cessione si intende concluso e vincolante per le Parti esclusivamente nel momento in cui AMAP accetta la richiesta avanzata dal Cliente dandone comunicazione allo stesso, come previsto all'art. 4, paragr. 4.7.

6. CORRISPETTIVO DELLA CESSIONE, MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO

Il prezzo applicato da AMAP e pagato dal Cliente/Cessionario per la fornitura in oggetto è definito dal "Tariffario vivaistico" di cui all'art. 4.

AMAP trasmette al Cliente apposito avviso di pagamento, contenente l'indicazione del prezzo complessivo secondo le tipologie e quantità dei MFM oggetto della cessione.

Il pagamento può essere effettuato tramite:

- bonifico bancario presso Banca Intesa Sanpaolo, sede di Ancona
codice IBAN IT 86 N 03069 02609 100000300012
- piattaforma dei pagamenti della Regione Marche per le transazioni online <https://mpay.regione.marche.it>, seguendo le indicazioni riportate sul sito web dell'Agenzia al seguente indirizzo: <https://www.amap.marche.it/agenzia/amministrazione-trasparente/pagamenti-dell-amministrazione/iban-e-pagamenti-informatici>.

Il Cliente può procedere al ritiro del MFM esclusivamente previa presentazione ad AMAP della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento dell'importo indicato nell'avviso di cui al comma precedente.

Successivamente al ritiro delle piante e alla ricezione della ricevuta di pagamento, AMAP provvederà ad emettere la relativa fattura.

In caso di mancato pagamento nei termini di cui sopra, il Cliente non potrà procedere al ritiro del MFM che, pertanto, sarà sospeso fino a pagamento avvenuto, senza che ciò comporti responsabilità alcuna in capo ad AMAP per eventuali danni o ritardi.

7. MODALITÀ DI RITIRO

7.1 - Il ritiro dei MFM potrà avvenire solo previo pagamento del prezzo, secondo quanto previsto all'art. 6.

7.2 - Il ritiro dei MFM sarà con oneri e spese a carico del Cliente ed avverrà in un arco temporale variabile, comunque compreso tra i 12 mesi e i 36 mesi, decorrenti dalla data di ricezione del Modulo di richiesta, in funzione delle caratteristiche biologiche della specie

| | | |
|---|--|---------------|
|  Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e delle acque | VIVAI FORESTALI REGIONALI | Pagina 5 di 6 |
| | CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CESSIONE DI MATERIALI FORESTALI DI MOLTIPLICAZIONE <i>Protocollo di Intesa AMAP – Coldiretti Marche del 04/07/2025</i> | |

richiesta e della reperibilità dei materiali di propagazione, salva eventuale disponibilità immediata del materiale vegetale richiesto che verrà comunicata da AMAP al Cliente.

È facoltà delle Parti stabilire di comune accordo fra loro, in corso d'opera, ritiri in tempi diversi in funzione delle necessità operative, ferme restando le quantità complessive e le tipologie delle forniture definite nel Modulo di richiesta.

7.3 - Il ritiro avverrà esclusivamente presso il Vivaio forestale regionale indicato da AMAP, nella data concordata tra le Parti con congruo anticipo, ed il Cliente vi provvederà con oneri e spese a proprio carico.

Ove richiesto, il trasporto dal Vivaio Amap sino al sito di destinazione indicato dal Cliente nonché lo scarico presso tale sito avverrà con oneri e spese a carico del Cliente medesimo.

7.4 - Il Cliente ha l'onere di verificare lo stato e la conformità dei MFM al momento del ritiro. Eventuali vizi evidenti o difformità devono essere immediatamente segnalati al momento del ritiro stesso. In mancanza di segnalazione contestuale, i MFM si intenderanno accettati senza riserve, conformi ai requisiti richiesti nonché privi di vizi, e pertanto la consegna si intenderà correttamente effettuata.

8. DURATA DEL CONTRATTO E RECESSO

Il contratto si concluderà alla consegna dell'intero materiale vegetale con pagamento del dovuto in favore di AMAP.

È escluso il rinnovo tacito.

È facoltà di ciascuna Parte recedere dal contratto, senza oneri e penali, previa comunicazione sottoscritta del proprio legale rappresentante, da inviarsi a mezzo pec all'altra Parte. La comunicazione di recesso dovrà essere trasmessa con un preavviso di almeno 6 mesi e, in ogni caso, il recesso diventerà effettivo solo alla data di chiusura dell'ultimo ciclo vivaistico avviato corrispondente alla fine del mese di agosto di ogni anno, e la parte recedente sarà tenuta all'acquisto delle piante allevate da AMAP sino al termine di tale ciclo.

In caso di recesso oltre il termine indicato, il Cliente/Cessionario sarà tenuto a corrispondere ad Amap un importo pari al 50% del prezzo di cessione dei MFM già prodotti dall'Agenzia in esecuzione della richiesta, a titolo di rimborso spese e danno emergente.

9. FORZA MAGGIORE

AMAP non sarà responsabile del proprio mancato, ritardato o inesatto adempimento in relazione alle obbligazioni previste qualora tali circostanze siano riconducibili a caso fortuito, cause di forza maggiore o altro evento non imputabile all'Agenzia (per tali intendendosi qualunque causa o circostanza che sia straordinaria, imprevedibile, non ragionevolmente risolvibile e che non sia imputabile alla negligenza o ad atti volontari di una delle Parti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: calamità naturali, incendi, inondazioni, pandemie, guerre, atti di terrorismo, interruzioni o sospensioni dei servizi pubblici essenziali, provvedimenti della pubblica autorità compresi quelli adottati dal Servizio fitosanitario regionale, vertenze sindacali, scioperi, blocchi dei trasporti o altri eventi straordinari non prevedibili né evitabili).

| | | |
|---|--|---------------|
|  | VIVAI FORESTALI REGIONALI | Pagina 6 di 6 |
| | CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CESSIONE DI MATERIALI FORESTALI DI MOLTIPLICAZIONE <i>Protocollo di Intesa AMAP – Coldiretti Marche del 04/07/2025</i> | |

Ove possibile, in tali circostanze AMAP provvederà a informare tempestivamente il Cliente del verificarsi dell'evento e dei suoi effetti sulla sua possibilità di dar corso alle pattuizioni contrattuali, fermo restando che tali obbligazioni saranno adempiute, se e nella misura in cui ciò risulti ancora possibile, non appena cessate le cause che ne hanno impedito l'esecuzione.

In caso di oggettive, motivate e dimostrabili problematiche di forza maggiore sarà facoltà delle Parti concordare una modifica di comune accordo circa le specie, i quantitativi ed i tempi di produzione.

10. TUTELA DELLA PRIVACY - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del Decreto Legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii., i dati personali dichiarati dal Cliente saranno trattati da AMAP, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti istituzionali e di legge, ivi compresa la gestione amministrativa e contabile, correlati al rapporto contrattuale, nell'ambito delle attività predisposte nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri. Il Cliente potrà in qualsiasi momento chiederne la modifica, l'integrazione e/o la cancellazione.

Il Cliente dichiara di aver preso visione dell'Informativa privacy di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR"), pubblicata sul sito web dell'Agenzia al seguente indirizzo: <https://www.amap.marche.it/agenzia/tutela-dati-personali-privacy>.

Il Titolare del trattamento è: AMAP, Via T. Edison n. 2 - 60027 Osimo (AN).

Il Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO) è MCG Network Srl - Avv. Michele Centoscudi, che può essere contattato all'indirizzo e-mail: dpo@amap.marche.it – oppure all'indirizzo pec: marcheagricolturapesca.pec@emarche.it.

11. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 prevede un sistema finalizzato alla prevenzione e alla repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica amministrazione e prescrive di adottare le misure necessarie per la lotta ai fenomeni di malamministrazione e corruzione. Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPCT) adottato dall'AMAP è pubblicato sul sito web istituzionale al seguente indirizzo: <https://www.amap.marche.it/agenzia/amministrazione-trasparente/disposizioni-generalipiano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-per-la-trasparenza>.

12. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il contratto è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato ai sensi di tale legge.

Le Parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine all'applicazione, interpretazione ed esecuzione del contratto.

Qualora non sia possibile pervenire alla risoluzione stragiudiziale di taluna delle controversie di cui sopra, la stessa sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Ancona.